

**LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 19-11-2007**

**REGIONE TOSCANA**

**Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 39  
del 26 novembre 2007**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

**ARTICOLO 1**

**Finalità**

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

**ARTICOLO 2**

**Condizioni per il prelievo in deroga dello storno**

1. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi indicati all'articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

**ARTICOLO 3**

**Modalità del prelievo in deroga dello storno**

1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria con i mezzi di cui all'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento.

3. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

**ARTICOLO 4**

**Tempi del prelievo in deroga**

1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore

della presente legge al 31 dicembre 2007.

2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

## **ARTICOLO 5**

### **Divieti**

1. E' vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

## **ARTICOLO 6**

### **Controlli**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti ed alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.

3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.

## **ARTICOLO 7**

### **Sospensione del prelievo**

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

## **ARTICOLO 8**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 19 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.11.2007.